



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 17 del 26 ottobre 2017

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Modello F24** (p. 2)
- ❖ **Appalti pubblici** (p. 2)
- ❖ **Start up** (p. 2)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **L'utilizzo della difformità dai ricarichi del settore ammesso solo in presenza di differenza abnorme** (p. 4)
- ❖ **Con l'accertamento bancario spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di costi** (p. 4)
- ❖ **Il contribuente deve controllare l'effettivo invio della dichiarazione da parte del professionista** (p. 4)
- ❖ **Nei costi infragruppo spetta a chi ha ricevuto il servizio dimostrarne l'esistente e congruità** (p.4)
- ❖ **Legittimati alla richiesta del rimborso sia sostituto che sostituito** (p.5)
- ❖ **Quando è sufficiente il mero richiamo alla dichiarazione** (p.5)
- ❖ **Valida la notifica della cartella con raccomandata A/R** (p.5)
- ❖ **Le conseguenze della mancata ricostituzione della pluralità nelle Sas** (p.6)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Individuati i prima ISA applicabili dal periodo d'imposta 2017** (p. 7)
- ❖ **Modifiche agli Intrastat** (p. 20)
- ❖ **La disciplina IVA/registro nella cessione dei fabbricati strumentali** (p. 22)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Le norme che regolano i buoni pasto e la relativa contabilizzazione** (p. 26)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 31 ottobre al 15 novembre 2017** (p. 31)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

MODELLO F24

2

Istituito il codice identificativo 74 da utilizzare a seguito di operazioni straordinarie

L'articolo 4, D.L. 50/1997 dispone che gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni straordinarie sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione, mentre, successivamente a tale data, sono trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o, comunque, risultante dalla fusione o scissione. Per individuare il soggetto che effettua il versamento, per conto del soggetto estinto, riguardante il periodo d'imposta antecedente la data di perfezionamento dell'operazione, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice 74, denominato "Soggetto risultante dall'operazione straordinaria", che va riportato nel campo "codice identificativo", nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dall'operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto. Il codice fiscale di quest'ultimo, invece, va esposto nell'apposito campo della stessa sezione "Contribuente".

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 119, 25/09/2017)

APPALTI PUBBLICI

Approfondimento del Notariato sulla nuova disciplina dell'appalto pubblico

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso uno studio aggiornato concernente la nuova disciplina dell'appalto pubblico dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 correttivo del D.Lgs. 50/2016. Tra le tematiche affrontate i contratti esclusi dall'applicazione del codice, le modalità di affidamento, le garanzie per la partecipazione alla procedura, la cessione del contratto, l'aggiudicazione dell'appalto, la cessione del credito, la sospensione del contratto, la risoluzione del contratto, il subappalto e la forma del contratto.


(Consiglio Nazionale Notariato, Studio n.588-2016/C)

START UP

Autorizzati dalla Commissione europea gli incrementi degli investimenti agevolabili

A seguito della autorizzazione degli incentivi fiscali a favore di chi investe nelle start up innovative da parte della Commissione europea (decisione pubblicata lo scorso 18 settembre 2017), si attende ora l'aggiornamento in ambito nazionale del decreto 25 febbraio 2016. Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che

Aderente a:



alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle start up innovative. Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'Irpef lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 19% della somma investita). Le persone giuridiche, invece, possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la deduzione era pari al 20% della somma investita). Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

(Commissione europea, Decisione n.4285, 19/06/2017)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



GIURISPRUDENZA IN BREVE

L'utilizzo della difformità dai ricarichi del settore ammesso solo in presenza di differenza abnorme

In tema di accertamento induttivo, nell'ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare di attendibilità gli elementi indicati in dichiarazione (cfr. sentenza n. 20201/2010).

Cassazione – ordinanza n. 23149 – 17 maggio 2017 – 4 ottobre 2017

Con l'accertamento bancario spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di costi

In caso di accertamento induttivo puro, D.P.R. 600/1963, ex articolo 39, comma 2, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo (come le indagini bancarie) è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (cfr. sentenze n. 20679/2014 e n. 25317/2014).

Cassazione – ordinanza n. 22870 – 8 marzo 2017 – 29 settembre 2017

Cassazione – ordinanza n. 22868 – 19 aprile 2017 – 29 settembre 2017

Il contribuente deve controllare l'effettivo invio della dichiarazione da parte del professionista

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto. Ne consegue che l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto è preciso obbligo del contribuente, quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione telematica del modello, quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (cfr. sentenze n. 12472/2010, n. 13068/2011 e n. 27712/2013).

Cassazione – ordinanza n. 18086 – 5 giugno 2017 – 21 luglio 2017

Nei costi infragruppo spetta a chi ha ricevuto il servizio dimostrarne l'esistente e congruità

Con specifico riguardo alla materia dei costi c.d. infragruppo (ovvero laddove la società capofila di un gruppo d'impresa decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), l'onere della prova in ordine all'esistenza



ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'iva contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata). In tal senso è stata perciò ritenuta legittima la prassi amministrativa (circolare n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980) che, al di là della forfetizzazione percentuale dei costi riaddebitati dalla capogruppo alle controllate, subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (*cost sharing agreements*) all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che deriva a quest'ultima, non ritenendosi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, ma richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (cfr. sentenze n. 14016/1999, n. 8808/2012, n. 11949/2012, n. 16480/2014 e n. 23027/2015).

Cassazione – sentenza n. 23164 – 7 giugno 2017 – 4 ottobre 2017

Legittimati alla richiesta del rimborso sia sostituto che sostituito

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 602/1973, articolo 38, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e a impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento "sostituto d'imposta", sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. "sostituito") (cfr. sentenze n. 14911/2007, n. 5653/2014 e n. 16105/2015).

Cassazione – sentenza n. 23142 – 24 febbraio 2017 – 4 ottobre 2017

Cassazione – sentenza n. 23141 – 24 febbraio 2017 – 4 ottobre 2017


Quando è sufficiente il mero richiamo alla dichiarazione

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 36-*bis* costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (cfr. sentenze n. 4376/2017 e n. 14236/2017).

Cassazione – ordinanza n. 23240 – 5 luglio 2017 – 4 ottobre 2017

Valida la notifica della cartella con raccomandata A/R

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione D.P.R. 602/1973, articolo 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per



cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (cfr. sentenze n. 14327/2009, n. 6395/14 e ordinanza n. 16949/2014).

Cassazione – ordinanza n. 22555 – 19 luglio 2017 – 27 settembre 2017

6

Le conseguenze della mancata ricostituzione della pluralità nelle Sas

Lo scioglimento della Sas, a norma dell'articolo 2323, cod. civ., si determina quando rimangono solo soci accomandatari o soci accomandanti, sempreché nel termine di 6 mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se il socio superstite decide di non trovare altri soci e di continuare l'attività come impresa individuale, non si verifica una trasformazione nel senso tecnico inteso dall'articolo 2498, cod. civ., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. L'atipica trasformazione in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (cfr. sentenza n. 3670/2007).

Cassazione – ordinanza n. 22565 – 19 settembre 2017 – 27 settembre 2017

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

INDIVIDUATI I PRIMI ISA APPLICABILI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2017

7

Con il **provvedimento direttoriale n. 191552 del 22 settembre** scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato le attività economiche per le quali dovranno essere approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili già a partire dal periodo d'imposta 2017.

Si dovrà tuttavia attendere un successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per verificare specifiche tecniche e note metodologiche dei predetti indicatori.

Il citato provvedimento viene emanato in applicazione del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017, che prevede che con *"provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione"*. È, tuttavia, sempre il comma 2 del citato articolo 9-bis a prevedere che:

"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione degli indici di affidabilità da realizzare per il 2017 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017".

Essendo l'entrata in vigore della L. 96/2017 avvenuta in data 23 giugno 2016, ecco che il provvedimento direttoriale del 22 settembre risulta emanato nel rispetto delle previsioni normative.

Il fatto che i primi ISA coinvolgono per ora solo 70 attività economiche (per un totale di 1,4 milioni di contribuenti), significa che per le restanti categorie economiche troveranno, in relazione al periodo d'imposta 2017, ancora applicazione sia gli studi di settore sia i parametri. Ciò risulta confermato da quanto previsto nel comma 4 del richiamato art.9-bis laddove si afferma che:

"la disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427".

Le categorie economiche interessate da questa prima fase di applicazione degli ISA sono le seguenti:

- 29 indici per il settore del commercio;
- 17 indici per il settore dei servizi;
- 15 indici per il settore manifatturiero;
- 9 indici per il comparto delle professioni.

Prima di riportare la tabella con tutti i codici delle attività economiche ricompresi nei 70 indicatori di affidabilità fiscale che dovrebbero trovare applicazione a partire da questo periodo d'imposta 2017 (come detto, solo con l'approvazione del relativo D.M. entro il 31 dicembre 2017 gli stessi potranno entrare concretamente in vigore), vediamo di riepilogare in sintesi sia le caratteristiche di questo nuovo strumento

Aderente a:



di selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento, sia i vantaggi che “l’affidabilità fiscale” riconoscerà ai contribuenti che saranno in linea con questo nuovo strumento.

Gli indicatori di affidabilità fiscale, infatti, verranno diversamente configurati in base all’attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente e verranno elaborati sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
- un modello di regressione basato su dati relativi a un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l’andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un’assegnazione più robusta al *cluster*.

Sarà, infine, possibile per il contribuente correggere o migliorare l’eventuale risultato di anomalia “adeguando” i propri ricavi, ma per verificare le modalità operative di questo processo sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

A coloro che risulteranno “affidabili” (anche per adeguamento) verranno poi riconosciuti i seguenti aspetti premiali:

- esclusione dagli accertamenti di tipo analitico–presuntivo;
- applicazione limitata degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
- riduzione dei termini per l’accertamento;
- esonero, entro i limiti previsti (50.000 euro relativamente all’Iva e 20.000 euro relativamente a imposte dirette e Irap), dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;
- esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità ovvero di prestare garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro.

Vediamo ora di riepilogare, nella tabella che segue, le categorie economiche che già dal periodo d’imposta 2017 dovranno confrontarsi con gli esiti di questo nuovo strumento che dopo quasi un ventennio andrà gradualmente a sostituire la disciplina di accertamento fondata su parametri e studi di settore.

I 70 ISA approvati per il periodo d’imposta 2017

Indicatore di affidabilità economica	Codici ATECO2007
AD02U - Produzione di paste alimentari	10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta
AD05U - Produzione e conservazione di carne	10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

Aderente a:



	<p>10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)</p> <p>10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame</p> <p>10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne</p>
AD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori	<p>15.20.10 - Fabbricazione di calzature</p> <p>15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature</p> <p>16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature</p> <p>22.19.01 - Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature</p> <p>22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature</p>
AD11U - Produzione di olio di oliva e di semi	<p>10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria</p> <p>10.41.20 - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria</p>
AD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria	<p>10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi</p> <p>47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane</p>
AD14U - Produzione tessile	<p>13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili</p> <p>13.20.00 - Tessitura</p> <p>13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia</p>
AD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati	<p>10.51.10 - Trattamento igienico del latte</p> <p>10.51.20 - Produzione dei derivati del latte</p>
AD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica	<p>22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca</p> <p>22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche</p> <p>22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche</p> <p>22.23.02 - Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia</p> <p>22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia</p> <p>22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca</p> <p>27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio</p> <p>32.99.12 - Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale</p> <p>33.19.02 - Riparazione di prodotti in gomma</p>
AD23U - Laboratori di cornici	<p>16.29.40 - Laboratori di cornici</p>
AD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	<p>15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria</p>

Aderente a:



AD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro	23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 33.19.03 - Riparazione di articoli in vetro
AD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria, oreficeria e bigiotteria	24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.
AD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie	32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
AD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio	24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie 24.31.00 - Stiratura a freddo di barre 24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri 24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 24.34.00 - Trafilatura a freddo 24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 24.52.00 - Fusione di acciaio 24.53.00 - Fusione di metalli leggeri 24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi
AD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni	30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) 30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 33.15.00 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
AG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori	45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli 45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
AG34U - Servizi di acconciatura	96.02.01 - Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere
AG36U - Servizi di ristorazione commerciale	56.10.11 - Ristorazione con somministrazione 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto



	56.10.42 - Ristorazione ambulante
AG39U - Agenzie di mediazione immobiliare	68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
AG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento	92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi) 93.29.30 - Sale giochi e biliardi
AG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse	96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse
AG58U - Strutture ricettive all'aperto	55.20.10 - Villaggi turistici 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
AG60U - Stabilimenti balneari	93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
AG61U - Intermediari del commercio	46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 46.11.07 - Mediatori in animali vivi 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale



46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano

46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili

46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione

46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione

46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico

46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali

46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)

46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)

46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage

46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi

46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili

46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce

Aderente a:



46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili
46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici

Aderente a:



	<p>46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico</p> <p>46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica</p> <p>46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico</p> <p>46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici</p> <p>46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici</p> <p>46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette</p> <p>46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria</p> <p>46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi</p> <p>46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili</p> <p>46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli</p> <p>46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria</p> <p>46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)</p> <p>46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca</p> <p>46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca</p> <p>46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno</p> <p>46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno</p> <p>46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno</p> <p>46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer</p>
AG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	<p>49.41.00 - Trasporto di merci su strada</p> <p>49.42.00 - Servizi di trasloco</p>
AG74U - Attività fotografiche	<p>74.20.11 - Attività di fotoreporter</p> <p>74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche</p> <p>74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa</p>
AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti	<p>43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)</p> <p>43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)</p>

Aderente a:



	<p>43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)</p> <p>43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione</p> <p>43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)</p> <p>43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)</p> <p>43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)</p> <p>43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)</p> <p>43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili</p> <p>43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni</p> <p>43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca</p> <p>43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili</p>
AG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi	<p>50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri</p> <p>50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci</p> <p>50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)</p> <p>50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne</p> <p>52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua</p> <p>77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò).</p> <p>77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale</p> <p>85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali</p>
AG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	<p>79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio</p> <p>79.12.00 - Attività dei tour operator</p> <p>79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca</p>
AG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre	<p>77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri</p> <p>77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti</p> <p>77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri</p> <p>77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto</p>



AG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche	82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
AG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale	45.20.91 - Lavaggio auto 45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse 52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
AK02U - Attività degli studi di ingegneria	71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria
AK03U - Attività tecniche svolte da geometri	71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri
AK04U - Attività degli studi legali	69.10.10 - Attività degli studi legali
AK08U - Attività dei disegnatori tecnici	74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici
AK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici	68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici
AK19U - Attività professionali paramediche indipendenti	86.90.21 - Fisioterapia 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
AK20U - Attività professionale svolta da psicologi	86.90.30 - Attività svolta da psicologi
AK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi	74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
AK29U - Studi di geologia	71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
AM02U - Commercio al dettaglio di carni	47.22.00 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
AM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori	47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

Aderente a:



<p>AM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi</p>	<p>47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati 47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati</p>
<p>AM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi</p>	<p>47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee</p>
<p>AM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti</p>	<p>46.73.10 - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari) 46.73.23 - Commercio all'ingrosso di infissi 46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 46.73.30 - Commercio all'ingrosso di vetro piano 46.73.40 - Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 46.74.10 - Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 46.74.20 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle</p>



	47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
AM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati	47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
AM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli	47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli
AM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione	47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
AM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa	47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toilette e per l'igiene personale 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
AM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi	46.21.10 - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
AM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante	46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
AM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio	47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
AM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
AM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici	46.46.10 - Commercio all'ingrosso di medicinali 46.46.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 46.46.30 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
AM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	46.49.10 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
AM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria	46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
AM35U - Erboristerie	47.75.20 - Erboristerie

Aderente a:



AM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici	46.44.30 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 46.45.00 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
AM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento	47.78.40 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
AM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante	47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
AM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici	47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
AM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio	46.61.00 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
AM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio	47.41.00 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
AM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	47.76.20 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
AM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili	46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
AM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili	46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici 46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 46.63.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 46.64.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 46.69.20 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici 46.69.92 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico

Aderente a:



	46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
AM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
AM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca	47.19.10 - Grandi magazzini 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 47.73.20 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
AM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca	46.47.20 - Commercio all'ingrosso di tappeti 46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 46.69.93 - Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi 46.69.94 - Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 46.73.21 - Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 46.76.10 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 46.76.30 - Commercio all'ingrosso di imballaggi 46.76.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato

MODIFICHE AGLI INTRASTAT

In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 194409, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat").

Aderente a:



La Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto alcune misure di semplificazione, finalizzate a:

- ridurre la platea dei soggetti interessati;
- ridurre il numero di informazioni richieste.

La concreta attuazione di tali semplificazioni è stata rimandata, appunto, ad uno specifico provvedimento, il quale doveva provvedere all'effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.

Le semplificazioni

Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall'introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

- il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall'obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
- le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti "trimestrali", per i quali è stato eliminato l'obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto "spesometro", che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018 dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. 193/16 o del D.Lgs. 127/15.

Restano fermo l'obbligo di invio

- degli Intrastat "mensili" relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché
- degli Intrastat "trimestrali" relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per



10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

Decorrenza

le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di **riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018**.

Pertanto, gli intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento, dovranno seguire le regole precedenti.

LA DISCIPLINA IVA/REGISTRO NELLA CESSIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI

Superata da qualche giorno la scadenza del termine ultimo (30 settembre 2017) che ha consentito agli imprenditori di cedere, assegnare o estromettere dalla sfera imprenditoriale taluni immobili, le imprese che in futuro intenderanno cedere, ma anche acquistare, beni immobili strumentali dovranno confrontarsi (salvo proroghe, peraltro annunciate, delle agevolazioni vigenti in questi ultimi due anni) con la disciplina prevista a regime dall'ordinamento tributario.

Soprattutto con riferimento al comparto delle imposte indirette (principalmente l'Iva, ma anche imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali) si potrà osservare che anche l'ordinaria disciplina applicabile ai trasferimenti di fabbricati strumentali presenta in taluni casi un trattamento di favore.

Vediamo, quindi, di ricordare quali sono le regole attualmente in vigore che disciplinano la cessione di fabbricati strumentali sotto il profilo Iva/registro e delle altre imposte indirette secondarie.

Il trattamento ai fini Iva

L'ultimo intervento normativo che in ordine di tempo ha modificato la disciplina Iva delle cessioni immobiliari è giunto con il Decreto Legge 83/2012, poi commentato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E/2013.

Con riferimento alla cessione di fabbricati strumentali le linee guida introdotte dal Legislatore con le citate modifiche normative sono così riassumibili:

- il regime di esenzione si pone, in generale, quale regime "naturale" applicabile alle operazioni in commento;
- per tutti i soggetti passivi ai fini Iva è sempre possibile "sfuggire" al naturale regime di esenzione mediante opzione per l'imponibilità Iva da esercitarsi in atto a cura del cedente.

Opzione possibile anche nel contratto preliminare

Con la citata circolare n. 22/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito il concetto espresso nell'articolo 10, primo comma, punto 8-ter), del D.P.R. 633/1972 laddove richiede che l'opzione per l'imponibilità venga espressa "nel relativo atto", precisando che l'opzione può essere esercitata sia nel contratto di cessione



(rogito) con il quale si trasferisce la titolarità del fabbricato, ma stante il generico riferimento contenuto nella norma, sia in sede di contratto preliminare.

Occorre inoltre tenere presente che la scelta per l'imponibilità eventualmente espressa in sede di preliminare deve ritenersi valida e vincolante anche in relazione al regime Iva applicabile al saldo dovuto alla stipula del contratto definitivo. In altre parole, nel rogito non si può cambiare idea circa il trattamento Iva da conferire all'immobile.

- quando la cessione è imponibile Iva a seguito di opzione, la cessione deve essere effettuata applicando il meccanismo cosiddetto del reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 e sarà il cessionario che si occuperà di assolvere l'imposta integrando il documento di acquisto ricevuto dal cedente, avendo cura di applicare l'imposta con l'aliquota prevista per l'operazione posta in essere;
- è prevista una specifica ipotesi di imponibilità per obbligo di legge rappresentata dal caso della cessione effettuata dal costruttore del fabbricato o da colui che vi ha eseguito interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) entro i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Relativamente all'ultima previsione sopra richiamata appare importante fornire una definizione di costruttore o di colui che esegue interventi di ristrutturazione e individuare con precisione il termine a partire dal quale i lavori si intendono "ultimati", posto che da tali qualificazioni dipende il trattamento Iva da riservare alle relative cessioni.

Vediamo quindi di precisare alcuni concetti.

Definizione di costruttore o ristrutturatore

- Per individuare tali soggetti non si deve aver riguardo necessariamente a quanto indicato nello statuto sociale, bensì al caso concreto, nel senso che l'impresa che costruisce o ristruttura l'immobile è quella che detiene il "titolo" amministrativo (permesso di costruire, DIA, etc.);
- per impresa costruttrice deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese. (Circolare n. 182 del 11 luglio 1996);
- possano considerarsi "imprese costruttrici degli stessi", oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per la esecuzione dei lavori. (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006);
- Il regime di imponibilità si rende applicabile anche se le imprese che eseguono interventi di recupero edilizio affidano i lavori a terzi mediante contratto di appalto. (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006).

Aderente a:



<p>Concetto di ultimazione (circolare n. 12/E/2007)</p>	<p>Ai fini della decorrenza del quinquennio, l'immobile di civile abitazione si considera "ultimato" a partire dalla data in cui viene reso il cosiddetto "fine lavori" o, anche precedentemente, se prima di tale momento l'immobile viene concesso in uso a terzi con appositi contratti (ad esempio, locazione o comodato).</p>
<p>Interventi di ristrutturazione (circolare n. 12/E/2007)</p>	<p>Con riferimento ai fabbricati in corso di ristrutturazione si precisa che la relativa cessione si deve ritenere imponibile Iva a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale. Non è sufficiente, pertanto, la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione dell'intervento perché il fabbricato possa considerarsi in fase di ristrutturazione. Se è stato richiesto o rilasciato il permesso a costruire o è stata presentata la denuncia di inizio attività ma non è stato dato inizio al cantiere, il fabbricato interessato non può essere considerato, ai fini fiscali, come un immobile in corso di ristrutturazione.</p>

Il trattamento ai fini dell'imposta di registro

Quando la cessione di un fabbricato strumentale viene effettuata da un soggetto passivo Iva abbiamo visto in precedenza che l'operazione può a seconda dei casi qualificarsi esente o imponibile (e in quest'ultimo caso, se a seguito di opzione, deve realizzarsi mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge*).


In forza del cosiddetto principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, previsto dall'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 131/1986, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa, anziché proporzionale. Nel caso della cessione in regime di imponibilità, quindi, la cessione sconta certamente l'imposta di registro in misura fissa.

Con particolare riferimento alle operazioni di cessione dei fabbricati strumentali è interessante osservare che anche quando l'operazione si qualifica in esenzione da Iva, resta valido il richiamato principio di alternatività per cui l'imposta di registro rimane anche in questo caso applicata in misura fissa.

La disciplina delle imposte ipotecaria e catastale

L'eccezione sopra descritta, ovvero l'applicazione generalizzata nell'imposta di registro in misura fissa anche nel caso di operazioni di cessione effettuate in regime di esenzione Iva, trova il suo "contrappeso" nella disciplina riguardante l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Le stesse, al contrario, risultano infatti determinate in misura proporzionale, rispettivamente pari al 3% e all'1%, tanto nel caso di operazione effettuata in regime di imponibilità Iva che in regime di esenzione da Iva. Vediamo, quindi, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica la disciplina riguardante le operazioni di cessione di fabbricati strumentali ai fini dell'imposizione indiretta.



Operazione	Cedente	Acquirente	Iva	Registro	Ipo-catastali (*)
Cessione fabbricati strumentali (p.8-ter articolo 10, D.P.R. 633/1972)	imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni (obbligo)	chiunque	22% (10% se ripristino)	€ 200	3% + 1%
	altri soggetti passivi Iva	chiunque (con opzione Iva del cedente)	22% (10% se ripristino)	€ 200	3% + 1%
		Chiunque (senza opzione Iva del cedente)	esente	€ 200	3% + 1%

(*) Misure ridotte alla metà per le cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (la percentuale delle imposte ipotecarie e catastali è così suddivisa = 1,50% + 0,50%)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

LE NORME CHE REGOLANO I BUONI PASTO E LA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE

26

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato utilizzabili per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.

Aspetti generali e novità legislative

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere a diverse strade tra le quali:

- il servizio di mensa aziendale (o interaziendale),
- la fornitura da parte di terzi di pasti pronti,
- le convenzioni con esercizi pubblici, ovvero
- il rilascio di buoni pasto.

In relazione ai buoni pasto è stato recentemente pubblicato in G.U. il **Decreto MEF n. 122/2017** (entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito in quali esercizi può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto, le caratteristiche che questi devono presentare ed il contenuto degli accordi tra società emittente i buoni pasto e gli esercizi convenzionati.

Società che possono emettere i buoni pasto

La normativa prevede che possono emettere buoni pasto solo le società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

Caratteristiche del buono pasto

Per identificare le caratteristiche che il buono pasto deve presentare occorre innanzi tutto distinguere il buono cartaceo da quello elettronico.

Il buono pasto cartaceo deve contenere i seguenti dati:

- codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro;
- codice fiscale e ragione sociale della società emittente;
- valore facciale del buono;
- termine temporale di utilizzo;
- spazio riservato all'indicazione di data di utilizzo, firma del titolare, timbro dell'esercizio convenzionato, la seguente dicitura:

Aderente a:



“il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Circa il buono pasto elettronico le informazioni richieste sono le medesime di cui sopra con la differenza che esse sono contenute e quindi memorizzate direttamente ed elettronicamente nel buono in fase di rilascio o utilizzo dello stesso.

Esercizi presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto

Con la novellata normativa è stato ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile spendere il buono pasto, in particolare le attività sono le seguenti:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- mense aziendali e interaziendali;
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produzione);
- vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad attività ittica).

N.B.

Il buono pasto – secondo le attuali e recenti disposizioni - è quindi cumulabile, ma solo nel limite di 8 buoni, può essere speso non solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l'acquisto degli alimenti e senza legami con l'esistenza o meno della pausa pranzo.

Accordi

Come già detto, a monte dell'utilizzo del buono pasto sta la sottoscrizione di apposito accordo tra emittente ed utilizzatrice (datore di lavoro).

Gli accordi devono presentare i seguenti elementi:

- durata del contratto;
- condizioni economiche;
- termine di preavviso per disdetta e rinegoziazione;
- indicazioni in merito alla utilizzabilità del buono pasto, (validità, utilizzo e termini di scadenza);
- indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto dall'esercizio convenzionato alla società emittente;
- indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l'esercizio convenzionato ed entro il quale questo può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, (mai inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto);
- indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

Aspetti contabili

Dal punto di vista contabile il datore di lavoro dovrà eseguire alcune registrazioni qui di seguito riepilogate. All'atto dell'acquisto del buono pasto l'azienda datore di lavoro dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice, la contropartita sarà rappresentata da un credito diverso verso la medesima.

Il relativo costo sarà rilevato solo al momento in cui il dipendente “entrerà in possesso” del buono pasto riuscendo in tal modo ad ottemperare alla rilevazione secondo il principio di competenza.

La scrittura contabile da eseguirsi all'atto dell'acquisto sarà la seguente:



Diversi Fornitori per buoni pasto Erario c/Iva	a	Fornitori
--	---	-----------

Il mastro aperto ai “Fornitori per buoni pasto” rappresenta un credito verso la società che si estinguerà all’atto della consegna del buono al dipendente. La voce andrà iscritta nello stato patrimoniale tra gli altri crediti di attivo circolante in C.5.

Alla consegna dei buoni pasto si dovrà quindi rilevare il costo che, come detto, in questo momento diverrà di competenza; la scrittura contabile sarà:

Buoni pasto ai dipendenti	a	Fornitori per buoni pasto
---------------------------	---	---------------------------

Trattandosi del costo per l’erogazione di un servizio, la voce Buoni pasto ai dipendenti verrà allocata tra i costi per servizi in B7 di conto economico.

Dal canto suo, l’esercizio commerciale che riceverà in pagamento il buono alla somministrazione del pasto dovrà emettere uno scontrino fiscale con la dicitura “corrispettivo non incassato”; poi a fine mese emetterà la fattura nei confronti della società che ha rilasciato il buono pasto.



Il meccanismo del buono pasto prevede l’erogazione di uno sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket.

Esempio

Si supponga che un dipendente si rechi presso una tavola calda per consumare un pasto del valore di 9 euro pagando con il buono pasto ricevuto dal proprio datore di lavoro di pari importo e che lo sconto in convenzione tra società di somministrazione pasti e società emittente il buono sia del 5%.

L’ammontare dello sconto sarà pari a euro 0,45 (9 euro x 5%), l’importo del buono scontato sarà pari a 8,55 (euro 9 – 0,45), l’imponibile Iva, considerando una aliquota del 4%, sarà pari a 8,22 (euro 8,55/110*100) da cui un’imposta pari a 0,33 euro.

Nel determinare l’imponibile Iva della fattura, infatti, l’azienda erogatrice del pasto dovrà scorporare l’Iva dall’importo già scontato.

A questo punto la rilevazione contabile dell’operazione da parte della tavola calda potrà avvenire in diversi modi.

L’esercente potrà rilevare il ricavo all’atto dell’emissione dello scontrino, in tale circostanza l’Iva dovrà essere rilevata come non esigibile in quanto entrerà nella liquidazione solo al momento dell’emissione della fattura.



La scrittura contabile sarà:

Corrispettivi non riscossi	a	Diversi		9
	a	Ricavi	8,67	
	a	Iva non esigibile	0,33	

Al momento dell'emissione della fattura occorrerà rilevare sia il credito verso la società che ha emesso il ticket sia lo sconto:

Diversi	a	Corrispettivi non riscossi		9
Crediti v/emittente buoni pasto	a		8,55	
Sconti su buoni pasto	a		0,45	

Sarà quindi necessario girocontare l'Iva ora divenuta esigibile al mastro Erario c/iva:

Iva non esigibile	a	Erario c/iva		0,33
-------------------	---	--------------	--	------

Alternativamente si potrà registrare l'operazione interamente all'emissione della fattura, in tal caso la scrittura sarà:

Diversi	a	Diversi		9
Crediti v/emittente buoni pasto			8,55	
Sconti su buoni pasto			0,45	
	a	Ricavi	8,67	
	a	Erario c/iva	0,33	

Qualora la scelta contabile sia di registrare l'intera operazione all'atto dell'emissione della fattura occorrerà tenere a mente il principio di competenza e, se del caso, rilevare a fine anno i ricavi per le operazioni già concluse e non ancora fatturate nel conto fatture da emettere.

Si ricorda che lo scorso anno, in data 15 giugno 2016, è stata diramata dall'Agenzia dell'entrate, la circolare n. 28/E relativa alla detassazione per i premi di produttività. La circolare si occupa anche di definire i casi in cui sarà possibile corrispondere, in sostituzione delle retribuzioni premiali, benefit e welfare.

L'agevolazione, affrontata in dettaglio dall'Agenzia nella citata circolare, è limitata al settore privato e ai lavoratori dipendenti con reddito, relativo all'anno precedente e soggetto a tassazione ordinaria, di importo non superiore a euro 50.000 (al lordo dei premi di produttività detassati e senza conteggiare nel calcolo del limite le prestazioni di welfare erogate dall'azienda in sostituzione al premio nei limiti dell'articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir).

Tra i benefit e le misure di welfare che possono sostituire il premio monetario sono citati anche i buoni pasto.

Aderente a:



Imposta sul valore aggiunto

In merito all'imposta sul valore aggiunto occorre ricordare che per effetto del contenuto dell'articolo 75, comma 3, L. 413/1991, i buoni pasto sono fatturati dalla società emittente con l'aliquota IVA del 4% quali servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Tenuto tuttavia conto delle nuove possibilità di utilizzo di cui si è detto si deve concludere che non può essere determinata a priori una aliquota applicabile ai buoni pasto; ne deriva quindi che, come già accade per i voucher, l'aliquota Iva applicabile risulterà individuabile solo al momento di utilizzo del buono.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 31 OTTOBRE 2017 AL 15 NOVEMBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 31 ottobre 2017 al 15 novembre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala agli associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 169 del 21 luglio 2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto 2017 – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze delle imposte sui redditi, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Dopo la proroga effettuata con il Dpcm del 03.08.2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seconda tabella.

Infine si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.69/E del 21.06.2012, in occasione di una passata proroga.

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA									
RATE			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
	Si partita iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
		Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	

Aderente a:



Persone fisiche	No partita iva	Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio		Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1^A RATA ENTRO IL 20/07/2017	VERSAMENTO 1^A RATA ENTRO IL 21/08/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
-------------	--	--

Aderente a:



	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	31.07.2017	31.08.2017
3	31.08.2017	02.10.2017
4	02.10.2017	31.10.2017
5	31.10.2017	30.11.2017
6	30.11.2017	

TITOLARI DI PARTITA IVA		
RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.07.2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	21.08.2017	18.09.2017
3	18.09.2017	16.10.2017
4	16.10.2017	16.11.2017
	16.11.2017	

SCADENZE FISSE	
31 ottobre	<p>Modello Redditi 2017</p> <p>Scade oggi per le persone fisiche, società di persone e società di capitali il termine per la presentazione del modello Redditi 2017 relativo al 2016.</p> <p>Modello Tr</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all'Iva del terzo trimestre 2017.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p>



	<p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.010.2017.</p>
<p>15 novembre</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it